



PROVINCIA DI PISA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Servizio per l'utilizzo di palestre finalizzato all'attività di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di secondo grado di San Miniato. Anni 2026 e 2027. Lotto 2 – Servizio per Liceo Marconi. CIG B930297D6B.

- Articolo 1 – Oggetto dell'appalto ed importo a base di gara
- Articolo 2 – Durata del contratto
- Articolo 3 – Esecuzione del servizio
- Articolo 4 – Modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 5 – Caratteristiche generali della struttura
- Articolo 6 – Validità dell'offerta
- Articolo 7 – Variazione dell'appalto
- Articolo 8 – Assicurazione
- Articolo 9 – Espletamento del servizio
- Articolo 10 – Obblighi del soggetto esercente concernenti il personale addetto al servizio
- Articolo 11 – Cessione del contratto e subappalto
- Articolo 12 – Pagamenti e tracciabilità
- Articolo 13 – Vigilanza, controlli e verifiche
- Articolo 14 – Garanzia provvisoria e definitiva
- Articolo 15 – Cancellazione dei servizi richiesti
- Articolo 16 – Penalità
- Articolo 17 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali
- Articolo 18 – Recesso
- Articolo 19 – Risoluzione del contratto
- Articolo 20 – Pretese di terzi
- Articolo 21 – Trattamento dei dati personali
- Articolo 22 – Quinto d'obbligo
- Articolo 23 – Revisione dei prezzi d'appalto
- Articolo 24 – Norme finali.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto ed importo a base di gara

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio per l'utilizzo di palestre finalizzato all'attività di scienze motorie e sportive del Liceo "G. Marconi" di San Miniato per gli anni scolastici 2025/2026 e per l'anno scolastico successivo, 2026/2027.

L'articolo 3, comma 1, della Legge n. 23/1996 attribuisce alle province compiti in materia di edilizia scolastica stabilendo che devono provvedere "[...] alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado".

La sede del Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” di San Miniato non dispone della palestra o di spazi adeguati per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie e sportive.

La Provincia si trova quindi nell’esigenza di dover reperire presso strutture di soggetti pubblici o privati spazi adeguati da mettere a disposizione del suddetto Istituto scolastico dall’anno scolastico 2025/2026, con decorrenza da gennaio 2026 e per l’anno scolastico successivo.

L’Istituto Scolastico per il quale dovrà essere eseguito il servizio oggetto del presente Capitolato è il Liceo “Guglielmo Marconi” con sede a San Miniato in Via Trento n. 74, con 819 iscritti e 37 classi nell’anno scolastico 2025/2026.

L’appalto è identificato come **LOTTO 2 - SERVIZIO PER LICEO MARCONI** - per l’utilizzo di una palestra per lo svolgimento dell’attività didattica curricolare di scienze motorie e sportive degli studenti del Liceo “Guglielmo Marconi” di San Miniato, **CIG B930297D6B**, per l’importo massimo aggiudicabile di **Euro 39.755,52** (€ 15.024,60 a.s. 2025/2026 e € 24.730,92 a.s. 2026/2027), soggetto a ribasso, oltre IVA di legge ed euro 0,00 per oneri della sicurezza.

I suddetti importi sono calcolati per **24 ore settimanali** ed a tariffe orarie differenziate (con e senza riscaldamento) e saranno soggetti a rideterminazione al verificarsi di variazioni in aumento o in diminuzione nel numero delle ore settimanali richieste dalla scuola.

Tariffe orarie applicate:

1. **€ 20,91** senza riscaldamento;
2. **€ 35,19** con riscaldamento.

Il periodo di accensione del riscaldamento è quello previsto dalla normativa vigente – DPR n. 74/2013, art. 4 – per il Comune di San Miniato, Zona D, dall’1/11 al 15/4.

Nell’a.s. 2025/2026 previste n. 320 ore con riscaldamento e n. 180 ore senza riscaldamento.

Nell’a.s. 2026/2027 previste n. 496 ore con riscaldamento e n. 348 ore senza riscaldamento.

Per un totale di 1.344, n. 816 ore con riscaldamento e n. 528 ore senza riscaldamento.

In caso di proroga del contratto fino al 31/12/2027 previste ulteriori n. 176 ore con riscaldamento e n. 160 ore senza riscaldamento, per un totale di 336 ore e per un importo opzionale di € 9.539,04 (oltre IVA).

Articolo 2 – Durata del contratto

Con l’aggiudicatario sarà stipulato un contratto nelle forme previste dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per le parti compatibili con il nuovo Codice, dal Regolamento Provinciale dei Contratti (art. 24 della D.C. n. 36/2018), con il quale lo stesso si obbliga a svolgere il servizio in oggetto per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 (dal 7 gennaio 2026 al 10 giugno 2027), ovvero per una durata inferiore qualora vengano meno per l’aggiudicatario i requisiti prescritti per l’esecuzione dell’appalto, quali in particolare la disponibilità della struttura di cui al successivo articolo 4.

Ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di disporre l’esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui all’art. 17, comma 9, del suddetto decreto n. 36/2023. In tal caso i termini per l’esecuzione del servizio decorrono dalle comunicazioni di avvio effettuate dal RUP.

La Provincia, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio fino al 31 dicembre 2027, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 3 – Esecuzione del servizio

Il servizio per l'utilizzo della palestra dovrà essere svolto dall'aggiudicatario mediante l'impiego di proprio personale e di strutture di proprietà o nella sua disponibilità.

L'aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni normative vigenti e relative all'attività oggetto del presente Capitolato, tra cui si richiamano, a titolo meramente esemplificativo:

- il Decreto 18/12/75 del Ministero dei lavori pubblici “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” (Pubblicato nella G.U. 2 febbraio 1976, n. 29);
- il Decreto 18/03/1996 del Ministero dell'interno “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.” (Pubblicato nella G.U. 11 aprile 1996, n. 85);
- il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101);
- la L.R. Toscana 09/10/2015, n. 68 “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva”;
- il D.P.G.R. Toscana 22/06/2016, n. 38/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva)”.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo gli orari e le modalità indicate al successivo articolo 4.

Il servizio sarà effettuato nel periodo di apertura della scuola e secondo il calendario scolastico comunicato dalla Provincia di Pisa, sulla base dell'orario fornito dall'istituto scolastico, prima dell'avvio del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dall'istituto scolastico.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dall'aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia all'istituto scolastico ed alla Provincia, il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario agisca in difformità alle leggi ed ai regolamenti in materia, la Provincia di Pisa potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al presente Capitolato (articolo 16) nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento del servizio

Disponibilità di una palestra per il Liceo “Guglielmo Marconi” di San Miniato, la cui sede è ubicata in Via Trento n. 74, per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare di scienze motorie e sportive dei propri studenti nell'anno scolastico 2025/2026, dal 7 gennaio 2026 al 10 giugno 2026 e per l'anno scolastico 2026/2027 e fino al 31/12/2027 dell'anno scolastico 2027/2028, nell'eventualità sia esercitata la facoltà di disporre la proroga del servizio, prevista dall'art. 120, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

La struttura dovrà avere le caratteristiche generali specificate al successivo articolo 5.

Il servizio dovrà svolgersi conformemente al calendario scolastico 2025/2026 e successivo, per la cui articolazione si rinvia alla deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 279 del 07/04/2014, come modificata dalla deliberazione n. 288 del 27/03/2017 e dovrà svilupparsi, al massimo, su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 secondo l'orario che verrà dettagliatamente fornito dall'Istituto scolastico prima dell'avvio del servizio.

Nell'anno scolastico 2025/2026, attualmente in corso, la Scuola, che conta 819 iscritti per 37 classi, sta adottando modalità organizzative dell'attività di scienze motorie e sportive che prevedono 2 turni giornalieri della durata di circa due ore a turno, con un numero minimo di 69 e massimo di 82 utenti (tra studenti e insegnanti), per un numero di classi variabile da 3 a 4 classi a turno, per un totale di 24 ore settimanali dal

lunedì al sabato.

Per l'anno scolastico successivo si prevedono sostanzialmente confermate le suddette modalità organizzative.

Nello specifico il servizio richiesto comprende:

- a. la disponibilità dei locali della palestra, ovvero dello spazio di attività sportiva (spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive e comunque almeno la pratica della pallacanestro e della pallavolo);
- b. la disponibilità di una zona di servizi per studenti costituita da spogliatoi, locali per servizi igienici e per le docce;
- c. la disponibilità di una zona destinata agli insegnanti costituita da uno o più ambienti e corredata da servizi igienico-sanitari e da una doccia;
- d. la disponibilità di una zona per il servizio sanitario e per la visita medica;
- e. la possibilità d'uso delle attrezzature presenti nei locali della palestra e/o la disponibilità di una zona destinata a deposito per attrezzi e materiali vari necessari per l'attività;
- f. l'utilizzo delle utenze idriche, elettriche e di riscaldamento nelle ore di presenza degli studenti e dei loro insegnanti;
- g. la pulizia giornaliera di tutti gli ambienti in disponibilità e di igienizzazione periodica;
- h. la presenza di personale per l'apertura e la chiusura della struttura.

Imprescindibili i requisiti indicati alle lettere a), b), c), e), f) e g). Il requisito indicato alla lettera d) può essere soddisfatto con la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli e di un armadietto con l'attrezzatura di primo soccorso.

Articolo 5 – Caratteristiche generali della struttura

La struttura oggetto del servizio dovrà essere:

1. **tecnicamente adeguata** per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie e sportive da parte degli studenti e dei loro docenti ed essere quindi conforme almeno alle caratteristiche ed ai requisiti previsti per le palestre destinate a tale livello scolastico (Ministero dei Lavori Pubblici - D.M. 18/12/1975, art. 3.5 – palestre regolamentari da 600 m² più i relativi servizi), nonché alle norme di sicurezza previste in materia (a titolo esemplificativo, Ministero dell'interno – D.M. 18/03/1996, D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, L.R. Toscana 09/10/2015 n. 68 e D.P.G.R. Toscana 22/06/2016 n. 38/R);
2. **prossima alla sede scolastica**, ossia posta nelle vicinanze dell'Istituto scolastico per ridurre al minimo i tempi di trasferimento degli studenti dalla sede scolastica alla sede di svolgimento delle lezioni di scienze motorie e sportive e ritorno (massimo 15 minuti con autobus a viaggio - di andata o di ritorno);
3. **disponibile all'uso esclusivo** (in orario scolastico), ovvero in grado di accogliere settimanalmente gli studenti ed i loro docenti per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare di scienze motorie e sportive secondo i calendari scolastici 2025-2026, 2026-2027 e successivo (in caso di proroga), come approvati dalla Regione Toscana, in totale assenza di altri fruitori.

Articolo 6 – Validità dell'offerta

La validità dell'offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 7 – Variazione dell'appalto

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, la Provincia si riserva la facoltà di apportare modifiche, non sostanziali ai sensi del comma 6, alla consistenza delle prestazioni in relazione al reale fabbisogno dell'utenza rilevate ad inizio anno scolastico (numero superiore/minore di ore settimanali richieste dalla Scuola rispetto a quelle previste) ed anche in corso d'anno scolastico in relazione a mutamenti significativi di queste esigenze, per l'importo non superiore al 20% di quello posto a base di gara (calcolato pari all'importo del quinto d'obbligo di cui al successivo articolo 22).

Articolo 8 – Assicurazione

È posta a carico dell'aggiudicatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo la Provincia di Pisa ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni Capitolato speciale d'appalto e di ogni normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, degli infortuni o di altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi ovvero alle cose, tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Provincia di Pisa di compensi da parte della medesima, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente l'aggiudicatario esonera la Provincia di Pisa ed il Settore Edilizia e programmazione scolastica, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza assicurativa contro i rischi professionali stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione per un massimale unico non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

Prima dell'avvio del servizio dovrà essere consegnata alla stazione appaltante la copia della polizza (art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023).

Articolo 9 – Espletamento del servizio

L'aggiudicatario dovrà indicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo, il numero telefonico e l'indirizzo Pec della persona responsabile a cui la Provincia possa fornire le comunicazioni.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, agli orari, ai termini ed alle modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate, verbalmente o per iscritto, dalla Provincia eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

Premesso che l'aggiudicatario ha l'obbligo di espletare il servizio mettendo in disponibilità la struttura con le caratteristiche generali e specifiche indicate, rispettivamente all'articolo 5 ed all'articolo 4 del presente Capitolato e secondo le modalità espresse dal già richiamato articolo 4, si esplicitano di seguito alcuni aspetti sui quali l'aggiudicatario dovrà giornalmente vigilare al fine di garantire la piena soddisfazione degli utenti finali del servizio, ovvero gli studenti ed il personale scolastico e precisamente:

- un riscaldamento adeguato degli ambienti nel periodo di accensione;
- la disponibilità dell'acqua nei servizi igienici e calda nelle docce;
- l'attivazione dell'energia elettrica;
- un'adeguata igiene e pulizia di tutti gli ambienti ed in particolare dei servizi igienici;
- la piena operatività degli spazi all'arrivo degli utenti.

Articolo 10 – Obblighi del soggetto esercente concernenti il personale addetto al servizio

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, trattamento giuridico, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché dagli eventuali accordi integrativi aziendali. L'aggiudicatario si obbliga inoltre ad avvalersi unicamente di lavoratori iscritti sul libro matricola e delle altre forme di prestazioni di lavoro contrattualmente previste, nonché ad attuare iniziative volte alla realizzazione delle pari opportunità uomo-donna nei luoghi di lavoro, secondo le finalità del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198.

Per il personale impiegato l'aggiudicatario garantisce l'assolvimento degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" previsti per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad applicare tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, quelle relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa. In caso di mancato

pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, la Provincia sospende l'erogazione del corrispettivo e invita per iscritto l'affidatario a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine suddetto, la Provincia paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto (Art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023). La Provincia assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto (art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023).

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 11 – Cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. La Ditta aggiudicataria, nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 209/2024, potrà subappaltare a terzi il servizio.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, il concorrente si impegna, in caso di subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Provincia dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi (art. 119, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023). L'appaltatore è liberato dalla suddetta responsabilità solidale nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:

- l'indicazione, all'atto dell'offerta, delle parti del servizio che la Ditta intende subappaltare;
- la trasmissione alla Provincia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 (artt. da 94 a 98) ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del suddetto decreto (come definiti negli atti di gara) ad eseguire il servizio previsto nel presente Capitolato e nei documenti di gara;
- il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- l'insussistenza nei confronti dell'affidatario del subappalto dei divieti previsti dall'art. 67 e dall'art. 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159 del 6/09/2011.

L'affidamento in subappalto di parte del servizio potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte della Provincia (art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023). La Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa. Per i subappalti inferiori al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

La Provincia provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, salvo i casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto, l'appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate. La violazione delle prescrizioni di cui ai precedenti commi può costituire risoluzione immediata del contratto e di azione di responsabilità per i danni causati alla Provincia per l'interruzione del servizio.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 209/2024.

Articolo 12 – Pagamenti e tracciabilità

L'aggiudicatario trasmetterà la fattura che dovrà essere intestata alla Provincia di Pisa Settore Edilizia e Programmazione Scolastica – U.O. Programmazione scolastica, presentandola **in forma elettronica**. Dovrà comprendere, oltre che l'importo e l'IVA, anche tutte le informazioni contabili che saranno richieste in base al Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013, secondo il formato descritto nell'allegato A del citato decreto, inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la P.A. dovranno riportare il Codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010.

Dovrà essere inserito in fattura il Codice Univoco Ufficio in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario" che per la Provincia di Pisa è: UFIWGR.

La Provincia provvederà ad inviare con l'ordine le informazioni relative all'impegno, nonché i dati che dovranno essere inseriti in corrispondenza del campo 2.2.1.15.

A completamento del quadro regolamentare si richiama all'allegato B "Regole tecniche" del citato D.M. n. 55/2013, che contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo dello SDI ed all'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto che riguarda le operazioni per l'intero processo di fatturazione.

La fatturazione dovrà avvenire ogni mese con indicazione specifica dell'importo riferito ai servizi effettuati (numero di ore con e senza riscaldamento) nel mese precedente a quello di emissione della fattura. Per la verifica dei servizi è fatto rinvio all'articolo 13.

La Provincia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, dovrà procedere al pagamento, previa verifica dell'importo da liquidare che sarà pari al corrispettivo del servizio effettivamente reso, detratte eventuali applicazioni di penali di cui al successivo articolo 16 e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Per il pagamento dell'IVA seguirà la procedura prevista dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014.

Non è ammessa, in alcun caso, la cessione, anche parziale, dei crediti, ai sensi dell'art. 1260 – II comma – del Codice Civile.

Per le operazioni e per la gestione dell'intero processo di fatturazione, si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it dove sono presenti ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge. Si obbliga, altresì, a comunicare alla Provincia di Pisa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo articolo della L. n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 13 – Vigilanza, controlli e verifiche

La Provincia si riserva la facoltà, insindacabile, di eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sull'esatta osservanza delle norme contrattuali nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione del servizio.

All'aggiudicatario verrà indicato il nominativo della persona referente per l'istituzione scolastica coinvolta nel servizio.

I servizi effettuati dall'aggiudicatario, prima della relativa fatturazione, saranno sottoposti a verifica da parte della Provincia che si avvarrà della collaborazione dell'istituto scolastico destinatario degli stessi per il riscontro e per il rilievo di eventuali inadempienze contrattuali.

Articolo 14 – Garanzia provvisoria e definitiva

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del suddetto decreto, in quanto aggiudicazione secondo la procedura di cui

all'articolo 50, comma 1.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. n. 193/2022, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 53, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero da imprese bancarie, assicurative o dagli intermediari finanziari, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 15 – Cancellazione dei servizi richiesti

L'istituto scolastico ha facoltà di disdire, sulla base delle proprie necessità didattiche, i servizi richiesti inviando una comunicazione formale, e-mail o PEC, alla Provincia.

Qualora i servizi cancellati riguardino un'intera giornata e siano segnalati con comunicazione e-mail dalla Provincia all'aggiudicatario 24 ore prima dell'effettuazione del servizio medesimo, non sarà dovuto alcun compenso allo stesso aggiudicatario.

Ai fini del corretto svolgimento del servizio laddove l'aggiudicatario riceva comunicazioni inerenti il servizio direttamente dalla scuola interessata ne dovrà dare pronta comunicazione alla Provincia.

Articolo 16 - Penalità

La Provincia di Pisa, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata effettuazione del servizio oggetto del presente Capitolato, se non dovuta a forza maggiore ed indipendente dalla volontà dell'aggiudicatario, oltre a trattenere il corrispettivo dovuto, sarà applicata una penale di euro 100,00 per ciascun giorno o frazione di giorno di interruzione del servizio;
- b) il mancato rispetto delle condizioni di gestione del servizio, come previste dal presente Capitolato ed in particolare di quanto previsto agli articoli 4 e 9, comporterà una penale da euro 100,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00, a seconda della gravità della violazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
- c) le gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'inosservanza delle norme contrattuali di cui al presente Capitolato, potranno essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Tutte le inadempienze di cui alle precedenti lettere del presente articolo dovranno essere formalmente contestate all'aggiudicatario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro la prima settimana del mese successivo in cui si sono verificate o in cui se ne ha avuta conoscenza.

Fermo restando la facoltà della Provincia di applicare, in ogni caso, le penalità previste, l'aggiudicatario potrà formulare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione con le stesse modalità di invio delle contestazioni.

Le penali sopra indicate sono cumulabili fra loro. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non

sufficiente capienza, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'aggiudicatario a provvedere, nel termine massimo di cinque giorni dalla richiesta della Provincia al reintegro della stessa.

Articolo 17 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per le parti compatibili con il nuovo Codice, del Regolamento Provinciale dei Contratti (art. 24 della D.C.P. n. 36/2018), mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato speciale d'appalto è parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

Per l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 18 – Recesso

Per il recesso dal contratto si applica la disciplina di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 209/2024.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto, oltre che per i motivi previsti nel precedente articolo 16 "Penalità", può essere richiesta dalla Provincia di Pisa anche:

- a) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- b) in caso di subappalto, salvo i casi ed i limiti previsti nel precedente articolo 11;
- c) transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi delle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- d) reiterati inadempimenti o negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'Amministrazione allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- e) sospensione o interruzione non motivata del servizio;
- f) in ogni altro caso previsto dalla legge.

Per la risoluzione del contratto è comunque fatto rinvio alla disciplina di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della garanzia, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che la Provincia dovrà sostenere per fare eseguire il servizio da un'altra Ditta.

Articolo 20 – Pretese di terzi

L'aggiudicatario garantisce, in ogni tempo la Provincia di Pisa da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivanti da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

La Provincia di Pisa dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Pisa.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, accedendo alla sezione “privacy” avvalendosi del menù a cascata della homepage di seguito descritto: Amministrazione > Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > **Privacy**.

Articolo 22 – Quinto d’obbligo

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la Provincia di Pisa, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 23 – Revisione dei prezzi d’appalto

Ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea, si applicano le seguenti clausole di revisione prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (detto “*Correttivo*”) e nell’Allegato II 2-bis che disciplina nel dettaglio le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. Ai sensi dell’art. 60, comma 2, lettera b), le clausole di revisione prezzi operano quando si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell’importo complessivo del contratto. All’appaltatore spetterà l’80% del valore eccedente il 5% della variazione applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell’articolo 60, comma 2 lett. b) del Codice, la clausola di revisione prezzi fornisce meccanismi di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto ai sensi dell’art. 9 del Codice.

Le clausole di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, si attivano automaticamente, anche senza istanza di parte dell’appaltatore, quando la Stazione Appaltante, a seguito del monitoraggio dell’andamento degli indici, rilevi variazioni superiori a quelle stabilite dall’art. 60 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante monitora mensilmente l’andamento dell’indice di riferimento di cui ai successivi commi.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, Allegato II.2-bis del Codice, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice individuato di seguito, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo progettate e/o programmate, la determinazione dell’importo di revisione prezzi sarà eseguita secondo le modalità indicate all’allegato II.2-bis del Codice. Allo scopo si precisa che il Codice CPV di riferimento ai fini del calcolo per la revisione dei prezzi è: 92600000-7 – Servizi sportivi, presente nella tabella D.1 l’indice di revisione maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta tabella D. L’indice ISTAT associato al CPV dell’appalto e pertanto individuato ai fini della revisione dei prezzi è il seguente:

INDICE ISTAT	CPV	
Indice	ATECO/ECOICOP	92600000-7 – Servizi sportivi
PC	[0941] Servizi ricreativi e sportivi	

L’indice, e le sue variazioni, sono consultabili presso l’apposita sezione del sito web dell’ISTAT che viene qui di seguito riportato

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI_CONWHONAT/DCSP_NI C1B2015/IT1,167_744_DF_DCSP_NI C1B2015_4,1.0

Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le

disposizioni di cui agli artt. 14 e 8 Allegato II.2 bis del Codice. In particolare i contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del nuovo Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, quando l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice, a mente del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi regolarmente eseguiti.

Articolo 24– Norme finali

Per la definizione di eventuali controversie è competente il giudice ordinario.

Il foro competente è quello di Pisa.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, sono applicabili e si intenderanno inserite nel contratto, le disposizioni contenute nella determinazione a contrarre, nel D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 209/2024 ed in tutte le leggi e regolamenti vigenti (o che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale) disciplinanti la materia.